



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 168 del 20/12/2006

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2006, n. 1788

Completamento nuovo tracciato linea ferroviaria S. Severo - Sannicandro Garganico. Autorizzazione paesaggistica e deroga al Piano Urbanistico Territoriale Tematico. Ditta: Ferrovie del Gargano s.r.l.

L'Assessore all'Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 2 e dall'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue:

"Con nota prot. 2362 del 03.10.2005, la Società "Ferrovie del Gargano S.r.l." ha trasmesso la richiesta di autorizzazione paesaggistica in deroga al Piano - art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. in uno agli elaborati progettuali inerenti la realizzazione del "completamento del nuovo tracciato della linea ferroviaria San Severo - Sannicandro G.co".

Il progetto in questione risulta costituito dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Corografia 1:25.000
- Tav. 2a - Stralcio Urbanistico del P.d.F. del Comune di Apricena 1:25.000
- Tav. 2b - Stralcio Urbanistico del P.R.G. del Comune di San Severo 1:50.000
- Tav. 2c - Stralcio Urbanistico del P.d.F. del Comune di Sannicandro Garganico 1:10.000
- Tav. 3 - Planimetria catastale appoggiata sul tracciato ferroviario 1:4.000
- Tav. 4 - Stralcio del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) Regione Puglia 1:50.000
- Tav. 5 - Stralcio del Piano Regionale dei Trasporti Regione Puglia 1:500.000
- Tav. 6 - Atlante Cartografico del PUTT/PBA Regione Puglia 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000
- Tav. 7 - Tracciato ferroviario appoggiato su ortofoto 1:25.000
- Tav. 8 - Tracciato ferroviario appoggiato su base DTM 1:12.000
- Tav. 9 - Profilo longitudinale del tracciato con indicazione degli ATE 1:50.000
- Tav. 10 - Stralcio planimetrico della stazione ferroviaria di Apricena 1:2.000
- Tav. 11 a/b/c/d/e/f/g - Quaderni delle sezioni trasversali
- Tav. 12 - Relazione tecnica con rilievo fotografico, nonché, in unico esemplare conforme all'originale:
 - a. Copia del nulla osta idrogeologico
 - b. Copia delle Deliberazioni di C.C. di approvazione delle varianti progettuali
 - c. Copia del parere del Settore Ecologia della Regione Puglia
 - d. Progetto esecutivo del tracciato ferroviario.

Preliminarmente occorre evidenziare che la richiesta in questione riguarda la attestazione di compatibilità paesaggistica ex art. 5.04 delle N.T.A. del PUTT trattandosi di opere di rilevante trasformazione territoriale connesse alla infrastrutturazione del territorio relativa a mobilità terrestre, in deroga alle stesse disposizioni del Piano nonché la verifica di compatibilità ex art. 167 - 4° e 5° comma

del D.Lgs. 42/04.

Ancora preliminarmente è necessario ripercorrere sia pure sinteticamente l'iter tecnico-amministrativo fin qui svolto per la realizzazione della nuova linea ferroviaria San Severo-Peschici.

Dalla documentazione complessivamente acquisita è possibile delineare il seguente quadro conoscitivo in riferimento ai provvedimenti adottati dalle competenti Amministrazioni:

Ministero dei Trasporti

„ Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, previo parere favorevole n. 958 del 15.06.89 del Comitato Interministeriale per l'ammodernamento dei pubblici servizi di trasporto in concessione ex L. n. 1221/52, con Decreto n. 434/1989 ha approvato in linea tecnica ed economica il progetto di massima relativo alla realizzazione in variante di nuovo tracciato ferroviario nella tratta San Severo - San Nicandro G.co (variante Apricena) e finanziato con i fondi di cui all'art. 2, comma 3, della L. n. 910/86 per un importo di 80 Miliardi di lire;

„ La ditta "Ferrovia del Gargano s.r.l." in qualità di esercente della tratta ferroviaria, ha affidato alla A.T.I. "CO.GE.I. s.p.a. mandataria" la concessione per la progettazione e la realizzazione degli interventi di ammodernamento e potenziamento della "Ferrovia Garganica";

Le opere in progetto sono state esaminate ed approvate con atti formali dal Ministero dei Trasporti, dalla Regione Puglia nonché dai singoli Comuni.

Nel seguito si effettua un riepilogo cronologico, suddiviso per Amministrazione pubblica, degli atti inerenti all'opera in oggetto.

Ministero dei trasporti

- D.D. n. 2370(50)910/18 del 29/10/1993 di approvazione del progetto dello Stralcio relativo alla tratta compresa tra la stazione di San Severo e la stazione di Apricena.
- D.D. n. 1325 del 14/04/1995 e D.D. n. 3377(50)910/18 del 26/10/1995 di approvazione del progetto del 2° Stralcio relativo alla tratta compresa fra la stazione di Apricena e Km 25+190 della linea ferroviaria attualmente in esercizio.
- D.D. n. 1325 del 14/04/1995 e D.D. n. 3377(50)910/18 del 26/10/1995 di approvazione del progetto del 2° Stralcio relativo alla tratta compresa fra la stazione di Apricena e Km 25+190 della linea ferroviaria attualmente in esercizio.
- D.D. n. 1325 del 14/04/1995 e D.D. n. 3377(50)910/18 del 26/10/1995 di approvazione del progetto del 2° Stralcio relativo alla tratta compresa fra la stazione di Apricena e Km 25+190 della linea ferroviaria attualmente in esercizio.
- nota prot 3378/50(910)18 in data 27/11/01 di rilascio del prescritto nulla osta ai fini della sicurezza e di approvazione in linea tecnico - economica del progetto esecutivo dei lavori di completamento delle opere civili, redatto a cura delle Ferrovie del Gargano, integrato nel rispetto delle prescrizioni di cui al voto n° 1403/2000 della Commissione Interministeriale ex L. 1221/1952.

Regione Puglia

- Con delibera n. 4805 del 02/10/1989 la G.R. esprime parere favorevole al progetto di ammodernamento della ferrovia del Gargano, sottoposto all'esame della Commissione Interministeriale ex legge 2.8.52, n° 1221, nella riunione del 15.6.1989.
- Con atto n. 3012 del 27/07/1993 la G.R. delibera: di esprimere, ai sensi del 3° comma dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/77 l'assenso della Regione Puglia, quale intesa Stato - Regione, in merito alla

realizzazione delle opere ferroviarie ricadenti nei territori dei Comuni di San Severo, Apricena e Sannicandro Garganico relative al tronco San Severo - Sannicandro Garganico delle Ferrovie del Gargano date in concessione alla Società CO.GE.I. S.p.A.;

- di riservarsi, per i motivi indicati nella relazione che precede, l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti nei comuni di San Severo, Apricena e Sannicandro Garganico;
- di riservarsi il rilascio del nulla-osta paesaggistico ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 616/77, risultando le zone interessate dalle opere ferroviarie in questione soggette alle disposizioni di cui alla legge n. 431/85 ed alla L.R. n. 30/90;
- inoltre prima dell'inizio dei lavori la Società Concessionaria delle Ferrovie del Gargano dovrà acquisire la necessaria autorizzazione del Ministero dell'Ambiente, così come previsto dalle norme di salvaguardia emanate ai sensi dell'art. 34 della legge n. 394/91 ricadendo il tratto terminale delle opere ferroviarie progettate, interessanti il Comune di Sannicandro Garganico, nell'ambito dell'istituendo Parco del Gargano.
- Stante l'attraversamento dei territori comunali interessati le Amm.ni comunali di San Severo, Apricena e Sannicandro Garganico hanno adottato i seguenti provvedimenti:

Regione Puglia - Assessorato alle OO.PP.

- Determinazione n. 118 del 27.02.2003

Il Dirigente dell'Assessorato alle OO. PP. della Regione Puglia, DETERMINA:

E' approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere, il progetto relativo alla Velocizzazione del tracciato S. Severo - Apricena - Sannicandro Garganico - Lavori di completamento Opere civili - tratto compreso tra il Km 3+150 e Km 20+997,

I termini per l'inizio ed il completamento dei lavori e delle espropriazioni sono fissati nel seguente modo:

- i lavori dovranno avere inizio entro e non oltre il 30.9.2003 e dovranno essere completati entro e non oltre il 31.12.2006;
- le espropriazioni dovranno avere inizio entro e non oltre il 30.6.2003 e dovranno essere completati entro e non oltre il 30.6.2007;

Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà automaticamente la decadenza del presente provvedimento.

- Determinazione n. 644 del 24.10.2003

Il Dirigente dell'Assessorato alle OO.PP. della Regione Puglia, DETERMINA:

Per i motivi indicati nelle premesse il termine di inizio e compimento dei lavori, già fissato con la precedente determinazione del Dirigente di questo Settore n. 118 del 27.2.03, sono così modificati:

- i lavori dovranno avere inizio entro e non oltre il 31.3.04
- completamento lavori entro e non oltre il 31.12.2007;

Resta fermo quant'altro disposto con la precedente determinazione del Dirigente di questo Settore n° 118 del 27.2.2003.

- Determinazione n. 208 del 19.4.2004

Il Dirigente dell'Assessorato alle OO.PP. della Regione Puglia, DETERMINA:

Per i motivi indicati nelle premesse i termini di inizio e compimento dei lavori, già fissato con la precedente determinazione del Dirigente di questo Settore n. 644 del 24.10.03, è così modificato:

- inizio lavori entro e non oltre il 30.6.2004;
- completamento lavori entro e non oltre il 31.3.2008

Resta fermo quant'altro disposto con la precedente determinazione del Dirigente di questo Settore n°

118 del 27.2.2003.

- Determinazione n. 438 del 27.7.2004

Il Dirigente dell'Assessorato alle OO.PP. della Regione Puglia, DETERMINA:

Per i motivi indicati nelle premesse i termini di inizio dei lavori, già fissato con la precedente determinazione del Dirigente di questo Settore n. 208 del 19.4.04, è così modificato:

- inizio lavori entro e non oltre il 30.10.2004;

Resta fermo quant'altro disposto con la precedente determinazione del Dirigente di questo Settore no 118 del 27.2,2003 e n° 208 del 19.4.2004.

- Determinazione n. 681 del 04.11.2004

Il Dirigente dell'Assessorato alle OO.PP. della Regione Puglia, DETERMINA:

Per i motivi indicati nelle premesse il termine di inizio dei lavori, già fissato con la precedente determinazione del Dirigente di questo Settore n. 438 del 27.7.04, e così modificato:

- inizio lavori entro e non oltre il 30.6.2005;

Resta fermo quant'altro disposto con la precedente determinazione del Dirigente di questo Settore no 118 del 27.2.2003, n° 208 del 19.4.2004 e n° 434 del 27.2.2004.

Regione Puglia - Assessorato ai Trasporti

- Determinazione n. 286 del 16.11.2005

Il Dirigente dell'Assessorato Ai Trasporti della Regione Puglia, DETERMINA:

1) Di prendere atto del quadro economico rimodulato nei termini di cui in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto, relativo alla velocizzazione del tracciato S. Severo - Apricena - S. Nicandro G.co - lavori di completamento opere civili - tratto compreso tra km 3+150 e il km 20+997, del costo complessivo di Euro 26.258.760,28, al netto di IVA,

2) Di riconoscere l'ammissione a finanziamento dell'intervento riportato al punto 1), ai sensi dell'Accordo di Programma sottoscritto con la società Ferrovie del Gargano il 06/08/2000;

Regione Puglia - Assessorato Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, Foggia

- Nulla Osta forestale ai sensi del R.D.L. 30.12.1923, n° 3267: decreto n° 85 del 09.03.1993.

Regione Puglia - Assessorato all'Ambiente

Nota n. 1138 del 03.02.2000 del Dirigente del settore ecologia sulla inapplicabilità di sottoposizione a V.I.A. del Progetto in quanto lo stesso autorizzato precedentemente al DPR del 12.04.1996

Provvedimenti emanati dai Comuni interessati:

Comune Apricena

- Comunicazione prot. n. 08701 del 06/11/1991

Il Sindaco trasmette alle Ferrovie del Gargano:

- certificato attestante la inesistenza di vincoli nelle zone interessate dalla costruenda variante ferroviaria, che testualmente recita:

la variante della costruenda ferrovia - tratto Candelaro Ingarano non interessa aree boscate, né aree sottoposte ad usi civili, né sussistono vincoli paesistici; interessa invece l'attraversamento del torrente

Candelaro, del canale S. Martino e del canale Vallone;

- Atto consiliare n. 56 del 30/07/1991, nel quale si delibera:

- 1) di approvare il progetto della Società Ferrovie del Gargano specificato in narrativa, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3.1.1978, n. 1 e dell'art. 55 - comma 2 - della legge regionale 31.5.1980, n. 56;

- 2) di dare atto che sulle aree ricadenti nel territorio comunale di Apricena, interessate dal progetto suindicato, non esistono vincoli di sorta;

- Atto consiliare n. 55 del 23.06.1992

Il Consiglio Comunale esamina le opposizioni pervenute approvando le deduzioni relative ed accoglieva le opposizioni della ITALFARM srl e della AGRIFARM società Cooperativa a rl

- Atto consiliare n. 56 del 23.06.1992 Il Consiglio Comunale delibera:

- 1) di approvare ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3.1.1978, n. 1 e dell'art. 55 - comma 2 - della legge regionale 31.5.1980, n. 56, la variante planimetrica presentata dalla Soc. FERROVIA DEL GARGANO, relativa alla tratta S. Severo - Apricena dalla progressiva dal Km 10+399 al Km 11+515 al progetto specificato in narrativa, e così costituita:

- a) piano particellare di esproprio;

- b) elenco delle ditte da espropriare;

- 2) di dare atto che sulle aree ricadenti nel territorio comunale di Apricena, interessate dal progetto, non esistono vincoli di sorta;

- Atto consiliare n. 14 del 05.03.1994

Il Consiglio Comunale delibera:

di approvare ai sensi ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3.1.1978, n. 1 e dell'art. 55 - comma 2 - della legge regionale 31.5.1980, n. 56, m la variante pianimetrica presentata dalla società concessionaria COGEI SpA di Bari, relativa al l' stralcio funzionale "stazione di San Severo-stazione di Apricena" dalla progressiva km 6+799 al km 11 +883,34, della linea S. Severo-Peschici in concessione alle Ferrovie del Gargano, come rappresentata nel progetto specificato in narrativa, e così costituita:

- Atto consiliare n. 91 del 15.07.1994

Il Consiglio Comunale delibera, a seguito di rilievi del CORECO:

di confermare quanto deliberato con i citati atti consiliari n. 14 del 5.3.94 e n. 44 del 16.6.94, che qui si riproduce nella sua sostanza:

- 1) di approvare ai sensi ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3.1.1978, n. 1 e dell'art. 55 - comma 2 - della legge regionale 31.5.1980, n. 56, la variante planimetrica presentata dalla società concessionaria COGEI SpA di Bari, relativa al l' stralcio funzionale "stazione di San Severo-stazione di Apricena" dalla progressiva km 6+799 al km 11+883,34, della linea S. Severo-Peschici in concessione alle Ferrovie del Gargano, come rappresentata nel progetto specificato in narrativa al progetto specificato in narrativa, e così costituita:

- 2) di dare atto che sulle aree ricadenti nel territorio comunale di Apricena, interessate dal progetto, vi è il vincolo paesaggistico in occasione dell'attraversamento dei torrenti CANDELARO e MARTINI o SAN MARTINO

- Atto consiliare n. 30 del 28.03.1995

Il Consiglio Comunale delibera:

- 1) di respingere in ogni loro assunto, tutte le opposizioni descritte e allegate alla presente sotto le lettere

A/1, A/2, A/3 e A/4 prodotte avverso la delibera n. 91 del 15.7.1994

(Co.Re.Co 28.07.1994, n. 7473)

2) di approvare in via definitiva la variante planimetrica relativa al primo stralcio funzionale "Stazione di San Severo-Stazione di Apricena" dalla progressiva km 6+799 al km 11+883,34, della linea S. Severo-Peschici in concessione alle Ferrovie del Gargano così come approvata in prima lettura con la citata consiliare n. 91 del 15.07.1994;

• Atto consiliare n. 66 del 29.11.1999

Il Consiglio Comunale delibera:

di approvare il progetto tecnico esecutivo proposto dalla Soc. "Ferrovie del Gargano srl", esercente della Ferrovia del Gargano, con sede in San Severo, per il completamento dei lavori di realizzazione della variante alla linea ferroviaria San Severo - Sannicandro G.co, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 20.01.98, n. 3, e adottata, conseguentemente, la variante al vigente Programma di Fabbricazione e adottato P.R.G.

• Atto consiliare n. 25 del 31.07.2000

Il Consiglio Comunale delibera:

1) di approvare in via definitiva il progetto tecnico esecutivo proposto dalla Soc. "Ferrovie del Gargano srl", esercente della Ferrovia del Gargano, con sede in San Severo, per il completamento dei lavori di realizzazione della variante alla linea ferroviaria San Severo - Sannicandro G.co, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 20.01.98, n. 3.

2) di precisare che il progetto viene qui approvato con tutte le condizioni espresse dalla C.E.C., dal Dirigente dell'U.T.C., e quelle che possono derivare dall'esame della ASL FG/1, condizioni da sciogliersi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;

La C.E.C., con verbale allegato alla suddetta delibera, esponeva, fra l'altro, quanto segue:

Necessita ancora acquisire le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione ai sensi della L.R. nr. 8/95 per la esecuzione delle opere in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, ai Km 6+799 e Km 9+403;

Comune Sannicandro Garganico

• Delibera del Commissario n. 48 del 30.06.1992

Il Commissario delibera:

1) di approvare il progetto per l'ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie del Gargano, nel tratto interessante questo Comune e presentato dalla ditta CO.GE.I. S.p.A. in nome e per conto dell'Esercente Ferrovie del Gargano;

2) di adottare variante al Programma di Fabbricazione vigente ai sensi dell'art. 1 della legge 3.1.1978, n. 1;

• Delibera C.C. n. 97 del 14.12.1999

Il Consiglio Comunale, premesso che la recente normativa urbanistica regionale, già citata al punto precedente, consente al Sindaco di rilasciare autorizzazioni in deroga a quanto previsto dall'art. 1 della L.R. n. 30 del 11/05/1990, secondo le procedure previste dagli artt. 2, 3 e 5 della L.R. n. 8/95, per la realizzazione sia di opere e lavori pubblici, che di opere dichiarate dal Comune di pubblico interesse per il suo territorio, nonché di apportare varianti allo strumento urbanistico con la sola adozione dei progetti", delibera:

1) Di approvare il progetto esecutivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza,

per l'ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie del Gargano, nel tratto interessante questo comune;

2) Di adottare variante al P. di F. vigente ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 3 11.12.1998 20.01.98, n. 3, modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 8 del 11.2.1999;

- Delibera C.C. n. 22 del 20.03.2000

Il Consiglio Comunale delibera:

Di approvare in via definitiva il progetto per l'ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie del Gargano in variante al P. di F. - Legge 3/98 e successive modifiche.

Comune San Severo

- Delibera di Consiglio Comunale n. 243 del 03.11.1990

Il Consiglio Comunale delibera:

Di approvare il progetto redatto dalla Società Ferrovie del Gargano relativo ai lavori di cui in premessa;
Di dare atto che l'approvazione del progetto in parola costituisce adozione di variante al Piano Regolatore Generale di questo Comune ai sensi dell'art. 1 comma 50, della legge 3.1.1978, n. 1 e segue la procedura prevista dagli artt. 6 e seguenti della legge 18.4.1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni;

Di dare atto altresì che la zona interessata dalla predetta variante non è soggetta a vincoli archeologici, paesaggistici e idrogeologici;

- Comunicazione prot. n. 15275 del 03/07/1991

Il Sindaco trasmette alle Ferrovie del Gargano:

• certificato, a firma del Segretario Generale, attestante la inesistenza di vincoli nelle zone interessate dalla costruenda variante ferroviaria, che testualmente recita:

- che la zona ove verrà realizzata l'opera non è soggetta a vincoli archeologici e paesaggistici;
- che nella zona non vi sono aree boscate;
- che la zona non è attraversata da acque e canali;
- che la zona non è vincolata a usi civici.

- Delibera del Commissario n. 251 del 01.03.1994

Il Commissario delibera:

Di approvare il progetto presentato dalla Associazione Temporanea di Imprese avente come mandataria la CO.GE.I. S.p.A. e costituita tra la medesima e le imprese COS.NA S.p.A., IMPRESITAL S.p.A., IMPA S.p.A. e SAEM S.p.A. relativo ai lavori di cui in premessa;

Di dare atto che l'approvazione del progetto in parola costituisce adozione di variante al Piano Regolatore Generale di questo Comune ai sensi dell'art. 1 comma 5, della legge 3.1.1978, n. 1 e segue la procedura prevista dagli artt. 6 e seguenti della legge 18.4.1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni;

Di dare altresì atto che la zona interessata dalla predetta variante non è soggetta a vincoli archeologici, paesaggistici e idrogeologici, che non è attraversata da acque e canali, che non è vincolata ad usi civici e che non comprende aree boscate.

A seguito della approvazione dei progetti esecutivi da parte del Ministero dei trasporti con i provvedimenti innanzi citati, con verbali datati 18/6/1994, 18/2/1995 e 5/7/1995 i lavori vennero consegnati all'ATI concessionaria COGEI - ITIN; i lavori furono però eseguiti solo parzialmente essendosi verificato il fallimento sia della COGEI che della ITIN.

Revocata la concessione in favore della menzionata ATI, con D.D. prot. 835 (50) 910/18 del 15/2/2000 il Ministero dei Trasporti disponeva che le somme non impegnate nel precedente rapporto di concessione

fossero utilizzate a cura della concessionaria Ferrovie del Gargano, per il completamento delle opere già finanziate.

Trasferite le competenze alle Regioni e riapprovati i progetti esecutivi da parte della Regione Puglia con i provvedimenti sopra richiamati, le Ferrovie del Gargano hanno espletato nuova gara ed affidata la realizzazione delle opere all'ATI CCC/Strabag AG; sono state anche completate le procedure espropriative e consegnati parzialmente i lavori al nuovo appaltatore in data 30/6/2005.

Emerso tuttavia che le procedure amministrative intraprese dall'originario concessionario COGEI/ITIN non sono state del tutto perfezionate, con particolare riferimento all'acquisizione del nulla osta paesaggistico, la Società Ferrovie del Gargano con nota prot. 2362 del 03.10.2005, "Ferrovie del Gargano S.r.l." ha richiesto il rilascio della autorizzazione paesaggistica.

Per quanto attiene alle opere già eseguite, mentre è stata realizzata la "pista" per l'intero sviluppo del tracciato, escluso il tratto in galleria, relativamente alle opere d'arte sono state realizzati i seguenti interventi:

- sottovia km 3+341;
- ponte km 4+685 (torrente Radicosa);
- tombino circolare km 5+245;
- viadotto km 6+200 (autostrada al 4): solo in parte le spalle;
- sottovia scatolari km 6+671, km 20+620;
- ponte km 6+799 (torrente Candelaro): solo spalla lato san severo;
- cavalcaferrovia scatolari km 8+314, km 9+927;
- ponte km 9+403 (canale san martino): solo le spalle;
- ponte km 11 +080 (torrente vallone);
- stazione di Apricena (asse f.v. km 11 +716): solo sbancamento sedime;
- tombini scatolari km 3+384, 5+500;
- tombino scatolare km 20+599;
- galleria naturale monte tratturale (km 16+300-km 19+478): solo 8 m;
- tombini scatolari km 19+665;
- tombino circolare km 19+987;

Dette opere risultano essere state realizzate nel periodo 1995-1998 in mancanza del prescritto Nulla Osta paesaggistico ex L. n. 1497/39 (il cui rilascio era di competenza regionale all'epoca dei lavori previo presentazione di "Studio di Impatto Ambientale" ex L.R. n. 30/90);

Nel merito, altresì, appare opportuno evidenziare che le stesse opere (illustrate dalla documentazione fotografica) non hanno alcuna caratteristica di completezza e/o autonoma funzionalità, essendo inserite nella progettazione più ampia a scala territoriale relativa alla realizzazione della tratta ferroviaria in oggetto.

Le opere da realizzare e/o da completare sono:

Agro del Comune di San Severo:

- „ completamento sottovia (interferenza con S.P. n. 29 al Km. 3+341);
- „ realizzazione di n. 1 ponte in struttura metallica (interferenza con A 14 al Km. 6+134);
- „ completamento di n. 2 ponti in c.a. (scavalcamento dei corsi d'acqua: Torrente Radicosa al Km. 4+685, Torrente Candelaro al Km. 6+802);
- „ completamento corpo stradale per uno sviluppo di circa Km 6,800;

Agro del Comune di Apricena:

- „ realizzazione di n. 5 Cavalcavia (interferenze con S.C.li al Km. 7+151, 12+115, 13+270, 15+177, 16+106);
- „ completamento di n. 2 ponti in c.a. (scavalcamento dei corsi d'acqua Torrente San Martino al Km. 9+403, Canale San Martino al Km. 11 +079);
- „ realizzazione della Stazione Ferroviaria a servizio del centro abitato di Apricena;
- „ realizzazione di n. 1 Galleria di lunghezza pari circa Km. 3,200;
- „ completamento corpo stradale per uno sviluppo di circa Km 5,000;

Agro del Comune di Sannicandro G.co:

- „ completamento di n. 1 tombino idraulico al Km 19+595;
- „ realizzazione di n. 1 tombino idraulico al Km. 20+103;
- „ realizzazione di n. 1 sottovia al Km. 20+620
- „ completamento corpo stradale per uno sviluppo di circa Km 2,000;

Tutto ciò premesso, il presente provvedimento rappresenta la definizione dell'iter avviato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3012 del 27/07/1993 su istanza della Società COGEI S.p.A. all'epoca concessionaria delle Ferrovie del Gargano e ciò relativamente agli aspetti inerenti l'art. 82 del D.P.R. 616/77, risultando definiti con lo stesso provvedimento gli aspetti urbanistici ex art. 81 del D.P.R. 616/77.

A tal proposito giova ricordare che nell'ambito del modulo procedimentale configurato dall'art. 81 del D.P.R. 616/77 e attivato per la realizzazione dell'opera pubblica in questione, all'epoca di interesse statale e ora regionale, la Giunta Regionale con la citata deliberazione 3012/93 ha espresso il proprio assenso in considerazione della insussistenza di ostacoli di ordine urbanistico manifestata peraltro anche dalle Amministrazioni Comunali coinvolte (S. Severo, Apricena e Sannicandro Garganico) con i provvedimenti consiliari in precedenza citati.

Il tutto con la conseguenza, per gli aspetti urbanistici, in sostanza di nulla osta alla realizzazione delle opere assentite anche dagli stessi Comuni con l'attivazione delle varianti urbanistiche (definitivamente approvate in seguito dai Comuni di Apricena e Sannicandro Garganico, restando in capo all'Amministrazione Comunale di S. Severo l'adeguamento del proprio P.R.G. alle determinazioni già assunte e condivise dalla Regione).

Nel contempo v'è da prendere atto che l'assenso regionale, quale intesa Stato-Regione, sentiti gli Enti Locali interessati, ai fini della realizzazione delle opere in questione, prescinde dalle concessioni edilizie (ora permesso di costruire); tanto anche sulla scorta di orientamenti giurisprudenziali (sentenza T.A.R. Lazio Sez. I, 22 ottobre 1984 n. 936).

Precisato quanto innanzi in ordine agli aspetti urbanistico-edilizi, qui di seguito si affrontano le problematiche di carattere paesaggistico e a tal proposito si evidenzia, come esposto nelle premesse, che con la delibera n. 3012/93 la Giunta Regionale si è riservata le valutazioni di carattere paesaggistico relativamente alle questioni prospettate e riguardanti l'attraversamento di corsi d'acqua e canali soggetti alle disposizioni statali e regionali in merito alle acque pubbliche.

La stessa Giunta Regionale in particolare si era riservata il rilascio del nulla osta relativamente all'attraversamento dei torrenti "Radicosa" e "Candelaro" successivamente alla presentazione di uno studio di impatto ambientale come richiesto all'epoca dalla L.R. 30/90 e successive modifiche e proroghe.

Successivamente com'è noto, con delibera n. 1748 del 15/12/2000 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, che costituisce ad oggi lo strumento di riferimento per gli aspetti strutturanti il paesaggio ai fini delle valutazioni da operarsi in questa sede, a seguito del venir meno delle norme di tutela transitorie di cui alla l.r. n. 30/1990.

Come si è detto, le opere necessarie alla realizzazione della tratta ferroviaria in oggetto sono state compiutamente approvate in sede statale ben prima dell'entrata in vigore del PUTT; ne consegue che, ai sensi dell'art. 5.02 del PUTT (che esonera dalla acquisizione di apposita autorizzazione paesaggistica le opere pubbliche già approvate prima dell'entrata in vigore del PUTT) potrebbe anche ritenersi non necessario acquisire l'attestazione di compatibilità paesaggistica. Pur tuttavia, considerato che il travagliato procedimento autorizzatorio degli interventi, pur definito negli aspetti essenziali prima dell'entrata in vigore del PUTT, è proseguito dopo l'entrata in vigore del PUTT e poiché comunque occorre rilasciare l'autorizzazione per gli interventi ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica "ope legis" di cui all'art. 142 del D.Lgs. n° 42/2004 da parte della Giunta Regionale (atteso che le opere in parola risultano essere di interesse sovracomunale ovvero di interesse regionale), appare opportuno effettuare una valutazione complessiva dell'intervento alla luce delle previsioni del PUTT che costituisce lo strumento di riferimento per ogni valutazione da effettuare su opere incidenti sugli aspetti strutturanti del paesaggio. Correttamente pertanto la soc. Ferrovie ha richiesto il rilascio della attestazione di compatibilità paesaggistica prevista dal PUTT.

In relazione a quanti innanzi, con nota prot. 1755 del 29/08/2006 la società "Ferrovie del Gargano S.r.l." ha trasmesso l'elaborato unico "studio di impatto paesaggistico" (art. 4.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.), finalizzato all'acquisizione dell'attestazione di "compatibilità paesaggistica" (art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) comprensiva di "deroga al Piano" (art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

La proposta di intervento, che riguarda la realizzazione del tracciato ferroviario comprensivo di massicciata, opere d'arte ed interventi connessi nei territori dei comuni di San Severo, Apricena e Sannicandro Garganico (come prospettato negli atti di progetto ai quali si rinvia per maggiori particolari) a fronte di un sviluppo complessivo di circa 21,000 Km., risulta interessare ambiti territoriali soggetti alla tutela del PUTT/P limitatamente ad uno sviluppo di circa 5,4 Km (di cui circa 2,0 Km in galleria) così come in appresso indicato:

Ambiti Territoriali Estesi:

A) Comune di San Severo

Tipo "C" a cavallo della progressiva del Km 4+685 e del Km 6+802;

B) Comune di Apricena

Tipo "C" alla progressiva tra il Km 13+100 ed il Km 13+270;

Tipo "C" alla progressiva tra il Km 15+177 ed il Km 15+297;

Tipo "D" alla progressiva tra il Km 16+580 ed il Km 18+150;

Tipo "C" alla progressiva tra il Km 18+150 ed il Km 19+100;

Tipo "B" alla progressiva tra il Km 19+100 ed il Km 19+595;

B) Comune di Sannicandro G.co

Tipo "B" alla progressiva tra il Km 19+595 ed il Km 20+100;

Tipo "C" alla progressiva tra il Km 20+195 ed il Km 20+490;

Tipo "B" alla progressiva tra il Km 20+650 ed il Km 20+997;

Ambiti Territoriali Distinti:

A) Comune di San Severo

"Idrologia superficiale" - Corsi d'acqua: Torrente Radicosa, Torrente Candelaro;

B) Comune di Apricena

"Vincoli e segnalazioni architettonici-archeologici"- Tratturo: Braccio Nunziatella-Stignano. "Vincolo Idrogeologico"; "Idrologia superficiale"- Corsi d'acqua: Torrente Candelaro, Torrente San Martino, Canale San Martino;

C) Comune di Sannicandro G.co

"Vincoli e segnalazioni architettonici-archeologici" - Tratturo riportato solo in cartografia (non reitegrato) Foggia - Sannicandro e coincidente con S.C.

"Vincolo Idrogeologico";

"Geomorfologia";

"Boschi-Macchia-Biotipi e Parchi".

Dallo studio di impatto paesaggistico, si rileva che parte delle opere del tracciato ferroviario in parola risultano già parzialmente realizzate. Alcuni interventi, relativi ad opere già parzialmente realizzate di cui si dirà specificatamente in seguito, ricadono in aree sottoposte a tutela paesaggistica "ope legis" di cui all'art. 142 del D.Lgs. n° 42/2004 come sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. n° 157/2006.

Trattandosi di opere che fanno parte della progettazione esecutiva del complessivo tracciato ferroviario ogni valutazione sulla loro compatibilità con i beni tutelati va effettuata alla luce delle più complessive valutazioni sull'assentibilità dell'opera nel suo complesso, nell'ambito del procedimento di rilascio dell'attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che ha gli effetti, esplicitandolo, dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del titolo II del D.Lvo n° 490/1999 (oggi art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004).

Si rappresenta, a tal proposito, che l'attestazione della compatibilità paesaggistica "ex post" dell'intervento nella sua interezza, ovvero comprensiva anche delle opere già parzialmente eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica oltre che eseguite in deroga alle stesse prescrizioni di base delle N.T.A. del P.U.T.T./P., non è affatto preclusa dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, comunque, l'applicazione per quelle già eseguite delle previsioni del D.Lgs. n° 42/2004.

Ciò stante ed entrando nel merito della richiesta pervenuta e sulla base degli atti e grafici dello studio di impatto paesaggistico prodotto dalle Ferrovie del Gargano S.r.l. si rappresenta quanto segue.

A) OPERE GIÀ PARZIALMENTE ESEGUITE INTERESSANTI TERRITORI SOGGETTI A TUTELA D.LGS. 42/2004

- TERRITORIO Di S. SEVERO

1) Sottovia al Km. 3+41 che interferisce con il "tratturello Foggia - Sannicandro" soggetto a specifica tutela (L. 11089/39 - D.M. 11516/76 - D.M. 20/3/80 - D.M. 22/12/83);

2) Ponte in c.a. al Km. 4 + 685 che interferisce con il Torrente Radicosa (classificato acqua Pubblica negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11/12/1933 n. 1775) e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di mt. 150 ciascuna;

3) Ponte in c.a al Km. 6+ 802 che interferisce con il Torrente Candelaro (classificato acqua Pubblica negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11/12/1933 n. 1775) e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di mt. 150 ciascuna;

- TERRITORIO Di APRICENA

1) Realizzazione imbocco galleria lato Sannicandro che interferisce con aree a bosco-macchia;

- TERRITORIO Di SANNICANDRO

1) Realizzazione movimento di materie che interferisce con aree a bosco-macchia;

2) Realizzazione di tombino idraulico al Km.20+103 che interferisce con aree a bosco-macchia;

Dalla documentazione in atti si evince che la tipologia di tali opere già parzialmente eseguite rientra nelle fattispecie di cui al comma 4) dell'art. 167 del D.Lgs. n° 42/2004 come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. n° 157/2006; difatti si tratta di opere che non determinano "creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati". Per tali opere, pertanto, non deve procedersi alla rimessione in pristino ma si deve procedere all'accertamento della loro compatibilità paesaggistica unitamente alle restanti opere, non ancora eseguite, ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica.

B) ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA DELLA PROPOSTA COMPLESSIVA

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa con lo studio di impatto paesaggistico, si rappresenta che l'ambito territoriale esteso di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi pur risultando alquanto antropizzato ancora si presenta comunque caratterizzato da alcune peculiarità paesaggistiche degne di specifica tutela.

In particolare si evidenzia che l'intervento in progetto, per quanto attiene alla sua localizzazione, risulta interessare parzialmente l'area annessa al corso d'acqua Torrente Radicosa e Torrente Candelaro; l'area annessa del "Tratturo Braccio Nunziatella - Stigliano"; l'area annessa del "Tratturo Foggia - Sannicandro" nonché l'area di pertinenza di una compagine a "bosco-macchia".

Quelli sopra citati rappresentano degli Ambiti Territoriali Distinti individuati dalle carte tematiche del P.U.T.T./P. che risultano direttamente e/o indirettamente interessati dal tracciato in progetto.

Alla luce di quanto in precedenza riportato si rileva pertanto un'interferenza significativa (per posizionamento e per caratteristiche tipologiche e costruttive) delle opere in progetto con gli indirizzi di tutela, le direttive di tutela e con le prescrizioni di base relative all'area annessa all'ambito territoriale distinto "corso d'acqua" (di cui all'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) all'area annessa all'ambito territoriale distinto "beni storico-culturali" (di cui all'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) all'area di pertinenza "bosco-macchia" (di cui all'art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

L'intervento in progetto costituisce pertanto deroga alle cosiddette "prescrizioni di base", che, stante al regime normativo introdotto dal P.U.T.T./P., risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fatta eccezione per le sole fattispecie previste dall'art. 5.07 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

E' opportuno precisare che, a prescindere dal rigoroso regime di tutela introdotto dal P.U.T.T./P. per gli

Ambiti Territoriali Distinti sopra citati, l'intervento in progetto, si colloca in un contesto territoriale che risulta comunque già trasformato, rispetto al suo assetto originario.

OPERE INTERESSANTI IL TERRITORIO Di SAN SEVERO

Opere di attraversamento del Torrente Radicosa (Km. 4+ 685) e del Torrente Candelaro (Km. 6+ 802): dalla documentazione prodotta si evince che gli interventi ricadono in un contesto paesaggistico che si presenta con una apprezzabile edificazione e caratterizzato dalla presenza di un'attività agricola di tipo intensivo che ha ormai confinato i predetti corsi d'acqua, in alvei abbastanza ristretti e nel contempo ne ha modificato profondamente gli originari caratteri di naturalità che prima caratterizzavano soprattutto le sponde dei corsi d'acqua in parola (vegetazione riparia idrofila). Le opere, in parte già eseguite, prevedono un attraversamento aereo in trasversale dei predetti corsi d'acqua senza comportare pertanto alcuna modificazione e/o trasformazione dell'alveo e/o delle relative sponde né alcuna modificazione di complessi vegetazionali naturali esistenti atteso che, almeno le aree interessate direttamente dai lavori di che trattasi non risultavano interessate in maniera significativa da vegetazione naturale di pregio stante la rilevante pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva.

A quanto sopra va altresì aggiunto che gli interventi, così come previsti nel progetto e in parte eseguiti sostanzialmente in conformità, non comportano alcun "effetto barriera", non modificano il naturale deflusso idrico preferenziale delle acque ovvero risulta ancora sostanzialmente assicurata, stante la tipologia degli interventi parzialmente eseguiti, l'importante funzione idraulica che i predetti corsi d'acqua attualmente rivestono.

Anche dal punto di vista prettamente architettonico e formale le opere previste ed in parte eseguite, che sopra passano quasi a raso i predetti torrenti senza significativi rilevati, non costituiscono elemento di forte intrusione formale nel contesto paesaggistico di riferimento caratterizzato da un andamento geomorfologico pressoché pianeggiante.

Per le considerazioni in precedenza riportate in rapporto alle caratteristiche paesaggistiche del territorio interessato nonché alla tipologia e alle caratteristiche architettoniche e formali delle opere previste dal progetto in atti, si ritiene che gli interventi proposti risultano compatibili dal punto di vista paesaggistico, e ciò anche in considerazione delle misure di mitigazione e compensazione previste dallo studio di impatto paesaggistico prodotto.

Alla luce delle medesime considerazioni, per le opere parzialmente eseguite, sostanzialmente conformi al progetto autorizzato, si ritiene che per le stesse non debba applicarsi il provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi e si assente pertanto al loro mantenimento attestandone la compatibilità paesaggistica.

Per quanto attiene alle opere eseguite, relative al sottovia al Km. 3+41 che interferiscono con il "tratturello Foggia - Sannicandro", le stesse non interessano comunque direttamente l'area di sedime del tratturello soggetto a specifica tutela bensì la relativa area annessa comportando solo una modificazione del contesto paesaggistico di riferimento e non già del "bene" direttamente tutelato "ope legis".

A quanto sopra va altresì aggiunto che il contesto paesaggistico di riferimento in cui le opere ricadono risulta già alquanto modificato rispetto alla sua configurazione originaria e non presenta, dal punto di vista paesaggistico, valori significativi degni di specifica tutela come peraltro acclarato dagli stessi elaborati del P.U.T.T./P. (relativi agli Ambiti Territoriali Estesi) che tipizzano le aree al contorno del tracciato tratturale in parola come A.T.E. di tipo "E" ovvero come aree dove "non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico", e pertanto non sottoposte a tutela diretta dal

Per le considerazioni in precedenza riportate in rapporto alle caratteristiche paesaggistiche del territorio interessato nonché alla tipologia ed alle caratteristiche formali delle opere eseguite, conformi al progetto assentito, si ritiene che per le stesse non debba applicarsi il provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi e si assente pertanto al mantenimento delle stesse in quanto compatibili dal punto di vista paesaggistico. Nel contempo risulta ammissibile il loro completamento, secondo il progetto in atti, atteso che gli interventi risultano compatibili dal punto di vista paesaggistico anche in considerazione dell'attuale utilizzo del tracciato tratturale per viabilità locale e delle misure di mitigazione e compensazione previste dallo studio di impatto paesaggistico prodotto.

Con riferimento invece alle opere a farsi, si evidenzia che il tracciato della linea ferroviaria in progetto intercetta il tratturo "Braccio Nunziatella-Stigliano" ed il tratturo "Foggia-Sannicandro".

Si evidenzia che i predetti tracciati tratturali risultano ormai quasi del tutto modificati rispetto alla loro configurazione originaria, attraversano ambiti alquanto antropizzati, ed attualmente risultano utilizzati come viabilità locale.

E' inoltre importante evidenziare che la scelta progettuale operata relativamente al tracciato della linea ferroviaria di che trattasi appare pressoché univoca in considerazione sia dei vincoli prettamente tecnici, ovvero delle caratteristiche che un tracciato ferroviario deve necessariamente possedere (pendenze contenute, ampi raggi di curvatura ecc), che dei vincoli derivanti dai luoghi di partenza ed arrivo del tracciato medesimo ovvero della necessità primaria di realizzare un collegamento ferroviario rapido tra i centri abitati di San Severo ed Apricena.

Pertanto, conseguentemente, l'interferenza con i predetti tracciati tratturali è da reputarsi pressoché inevitabile.

Gli interventi previsti in progetto, stante le caratteristiche paesaggistiche dei luoghi interessati (che si presentano alquanto antropizzati) nonché le caratteristiche degli stessi tracciati-tratturali (che risultano modificati rispetto alla loro configurazione originaria in quanto attualmente utilizzati come viabilità locale) , risultano pertanto ancora compatibili con gli attuali valori paesaggistici dei luoghi interessati che non subiranno, con la realizzazione degli interventi previsti in progetto, variazioni significative in termini qualitativi rispetto alla situazione attualmente esistente.

OPERE INTERESSANTI IL TERRITORIO Di APRICENA E SANNICANDRO GARGANICO

Per quanto attiene alle opere ricadenti nel territorio di Apricena e Sannicandro e caratterizzate dalla interferenza con aree a bosco-macchia, dalla documentazione prodotta si evince che parte degli interventi in precedenza elencati risultano parzialmente eseguiti (c.d. piste).

In particolare trattasi delle opere relative alla realizzazione dell'imbocco galleria e di quelle relative alla realizzazione della massicciata di parte del tracciato che risultano interferire con aree interessate da "bosco-macchia".

Gli interventi sopra citati ricadono in un contesto paesaggistico che presenta ancora residui di naturalità in quanto parzialmente interessato da una estesa compagine a macchia mediterranea.

Le opere eseguite hanno interessato direttamente alcune aree a macchia mediterranea ed hanno comportato il danneggiamento della stessa con modifica significativa della configurazione paesaggistica

originaria dei luoghi soprattutto con riferimento alla componente botanico-vegetazionale. In particolare le opere (pista) sono state realizzate nella tratta dal Km 19+820 al Km. 19+745 nella tratta dal Km. 20+330 al Km 20+ 250 e nella tratta dal Km. 20+250 al Km. 19+950 (così come si evince dalla documentazione fotografica in atti).

Tenuto conto che il tracciato non ha alternative localizzative che possano non interferire con la predetta compagine a macchia e che nel contempo le opere hanno comunque già realizzato degli impatti pressoché irreversibili sulla componente botanico-vegetazionale, si reputa necessario prescrivere, quale misura di compensazione degli impatti già realizzati, la messa a dimora, su aree contigue a quelle direttamente interessate dai lavori già effettuati, di vegetazione arborea ed arbustiva autoctona in quantità almeno equivalente a quella che è stata direttamente interessata dai lavori eseguiti abusivamente; quanto sopra al fine di ricomporre il potenziale paesistico dei luoghi.

Per le considerazioni in precedenza riportate in rapporto alle caratteristiche paesaggistiche del territorio interessato nonché della tipologia delle opere già eseguite si ritiene che debba necessariamente applicarsi la citata misura della messa a dimora di vegetazione in quantità pari a quella preesistente all'intervento quale misura di compensazione degli impatti già realizzati dall'intervento di che trattasi.

Stante lo stato dei luoghi il completamento delle opere in progetto ovvero la realizzazione dell'intero tracciato nel suo complesso comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà a modificare, in maniera significativa, l'attuale contesto paesaggistico di riferimento che si presenta, come in precedenza più volte evidenziato, già alquanto antropizzato ovvero quasi del tutto privo di naturalità (per il Comune di Apricena in gran parte del suo sviluppo classificato "E" di valore paesaggistico normale secondo la classificazione operata dal P.U.T.T./P.)

Viceversa, per quanto attiene alla parte di tracciato ricadente nel territorio del Comune di Sannicandro Garganico, le misure di compensazione in questa sede proposte consentono di ridurre l'impatto arrecato alla componente botanico-vegetazionale.

Nel contempo non può non rilevarsi sulla scorta delle previsioni del P.U.T.T./P. che una eventuale soluzione alternativa che si sviluppasse sul versante est risulterebbe peggiorativa rispetto a quella proposta in quanto andrebbe ad intercettare aree dotate di maggiore sensibilità paesistico-ambientale.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto:

- rientra comunque nel novero delle opere pubbliche e d'interesse pubblico
- è da considerarsi, per la soluzione progettuale adottata, ancora compatibile con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali ancora presenti, sia pure in maniera residuale, nei luoghi interessati;
- è da considerarsi di preminente interesse e necessità non solo per la popolazione residente nei comuni interessati ma anche per un potenziale bacino di utenza territorialmente molto più ampio;
- non ha alcuna alternativa localizzativa, dovendo necessariamente perseguire l'obiettivo di collegare rapidamente i centri abitati di San Severo, Apricena e Sannicandro Garganico.

Al fine, comunque, di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa necessario adottare, oltre a quelle già previste in progetto e riportate nello studio paesaggistico prodotto, le seguenti ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento.

- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsiderato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale

ecc) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente ed in particolare sugli Ambiti territoriali Distinti come individuati dal P.U.T.T./P. che non dovranno comunque essere interessati direttamente dalla realizzazione di alcuna opera complementare e/o accessoria.

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.

- Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, siano riutilizzati in loco e quelli in esubero allontanati e depositati a pubblica discarica autorizzata.

- Dovranno essere realizzate tutte le opere di mitigazione che prevedono l'ordinato convogliamento delle acque meteoriche superficiali ovvero opere di sistemazione idraulica (cunette, fossi di guardia, drenaggi, tombini, ecc.) con lo scopo di preservare il suolo da fenomeni di erosione superficiale e di infiltrazione provocati dalle acque di corrivazione. La soc. Ferrovie del Gargano dovrà inoltre assumere gli accorgimenti opportuni in relazione alla situazione di criticità evidenziata dal P.A.I. in alcune aree interessate dal tracciato della ferrovia acquisendo ove necessario il parere dell'Autorità di Bacino.

- In prossimità delle opere d'arte e sulle scarpate dei rilevati si dovranno effettuare opere di inerbimento nonché la messa a dimora soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, dei manufatti in progetto.

- Quale misura di compensazione degli impatti già realizzati, si prescrive la messa a dimora, possibilmente su aree contigue a quelle già interessate da vegetazione a macchia mediterranea, di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale in quantità almeno equivalente (in termini di superficie e di soggetti arborei e/o arbustivi da utilizzare) a quella direttamente interessata dai lavori eseguiti che hanno già comportato il danneggiamento della vegetazione di pregio esistente; quanto sopra al fine di ricomporre il potenziale paesistico dei luoghi.

- Le aree risultanti dalla dismissione del vecchio tracciato dovranno essere sistemate e recuperate mediante l'uso delle tecniche di ingegneria naturalistica ed attrezzate a "percorsi verdi" con fruizione pubblica.

- I lavori che andranno ad interessare direttamente le aree dei "Tratturi", le aree sottoposte al vincolo idrogeologico, l'area protetta del Parco Nazionale del Gargano e l'area soggetta alla tutela del "P.A.I.", dovranno essere muniti, rispettivamente, delle autorizzazioni della Soprintendenza ai Beni Archeologici, dell'ispettorato Forestale, dell' Ente Parco e della Autorità di Bacino della Regione Puglia, se ed in quanto dovuto ai sensi della normativa in vigore.

Pertanto, alla luce di tutto quanto in precedenza evidenziato e secondo le prescrizioni in precedenza riportate, per le opere di che trattasi ricorrono pienamente i presupposti giuridici di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che consentono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica anche in deroga alle prescrizioni di base fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti in precedenza citati direttamente e/o indirettamente interessati dalle opere in progetto.

Premesso quanto innanzi, in relazione all'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato e con le prescrizioni in precedenza riportate si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 146 e ss. del d.lvo. n. 42/2004 e dell'art 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Occorre pronunciarsi contestualmente anche in ordine alle opere già parzialmente eseguite in area sottoposta a vincolo paesaggistico, facenti parte in modo inscindibile del tracciato e conformi alle opere previste nel progetto assentito con il presente provvedimento; per tutte le considerazioni innanzi riportate si ritiene che vada dichiarata la loro compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 167 d.legisl. n. 42/2004, fatte salve le competenze della Soprintendenza. Peraltro, trattandosi di opere pubbliche eseguite dal concessionario in modo sostanzialmente conforme al progetto assentito si reputa, fatti salvi eventuali ulteriori accertamenti e valutazioni nel prosieguo del procedimento, che nella fattispecie non possa neppure astrattamente configurarsi un danno arrecato all'ambiente (stante la conformità con quanto assentito) né un profitto conseguito dalla intervenuta realizzazione (trattandosi di opere il cui corrispettivo trova disciplina nel relativo capitolato approvato dalla p.a.).

Si dà atto infine che il tracciato della ferrovia interessa anche ambiti territoriali così classificati:

- "Area naturale protetta" - Parco Nazionale del Gargano alla progressiva tra il Km 19+595 ed il Km 20+490 in agro del Comune di Sannicandro G.co;

- "Area Zonizzazione PAI" - Zona del tipo "AP" a cavallo della progressiva del Km 11+079 per una estensione di circa mt 350; Zona del tipo "PG1" alla progressiva tra il Km 16+300 ed il Km 18+630.

Si prende atto, altresì, che l'intervento di che trattasi, giusta nota n. 1138 del 03/02/2000 del Settore Ecologia, non va sottoposto alle procedure di V.I.A. in relazione alla presenza di autorizzazioni precedenti al D.P.R. del 12/4/1996.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e di autorizzazione paesaggistica anche ai sensi del d.legisl. n. 42/2004 e fa salvi gli eventuali provvedimenti da adottarsi da parte dei competenti organi relativamente all'inclusione parziale delle opere nel Parco Nazionale del Gargano e nel Piano Stralcio del Piano di Assetto Idrogeologico della Puglia.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale e/o di difesa del suolo.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 ~ lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI Di CUI ALLA L.R. 28/01

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Paesaggio, dal Dirigente f.f. dell'Ufficio II e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore;

Di RILASCIARE per le motivazioni espresse in relazione, ai sensi dell'art. 5.04 delle NTA del PUTT/p, alla ditta: "Ferrovie del Gargano S.r.l." l'Attestazione di compatibilità paesaggistica per la realizzazione dei lavori di "completamento del tracciato ferroviario San Severo-Sannicandro Garganico" nei termini e con le prescrizioni riportate in narrativa, anche in deroga alle prescrizioni di base del PUTT relative agli Ambiti Territoriali Estesi interessati

Di ACCERTARE, sulla scorta dell'istanza prodotta dalla società "Ferrovie del Gargano S.r.l.", e ai sensi del combinato disposto dell'art. 181 comma 1-quater e dell'art. 167 - comma 4 del D.Lgs. n° 42/2004, la compatibilità paesaggistica degli interventi già eseguiti, senza l'acquisizione della preventiva autorizzazione paesaggistica, ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica "ope legis" di cui all'art. 142 del D.Lgs. n° 42/2004 come sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. n° 157/2006; il tutto in deroga alle previsioni del P.U.T.T./P., ai sensi dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T./P.;

Di RILASCIARE l'autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 delle NTA del PUTT e art. 146 del D.Lgs. 42/04, alla ditta: "Ferrovie del Gargano S.r.l." per l'esecuzione dei lavori di "completamento del tracciato ferroviario San Severo-Sannicandro Garganico" nei termini e con le prescrizioni riportate in narrativa;

Di INVIARE, a cura del Settore Urbanistico, copia del presente provvedimento autorizzatorio alla competente Soprintendenza ai Beni Ambientali e Paesaggistici ai fini dell'acquisizione del parere vincolante di cui al comma 5 dell'art. 167 del D.L.gs. n° 42/04 e del controllo di legittimità ex art. 159 del D.Lgs. n° 42/06 limitatamente alle opere ricadenti nelle aree assoggettate a vincolo paesaggistico;

Di RICHIEDERE, a cura del Settore Urbanistico, al Comune di San Severo l'adeguamento dello strumento urbanistico generale alle determinazioni di cui alla delibera G.R. n. 3012/93, sulla scorta delle deliberazioni già adottate e nelle premesse richiamate;

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sulla G.U. (quest'ultima da parte del S.U.R.)

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola